



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**Ordinanza Sindacale n° 43 del 26/10/2020**

**OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL CONTENIMENTO  
DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL  
DI IUDICA.**

**SINDACO**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** il significativo incremento dei contagi da COVID 19;

**CONSIDERATO INOLTRE** che si rendono necessarie misure urgenti atte a prevenire il contagio sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il DPCM del 13 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2020 N.253;

**VISTO** il DPCM del 18 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 18 ottobre 2020 N.258 sulle "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Vista L'ordinanza Contingibile ed urgente

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale N 265 del 25/10/2020 ;

VISTA l'Ordinanza Contingente ed Urgente N 51 del 24/10/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19 ;

Visto l'art.50 del D. N 267 /2000.

**ORDINA**

**A partire dal 26 Ottobre fino al 24 Novembre 2020**

1. Che su tutto il territorio Comunale, dalle ore 23,00 alle 05,00 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
2. Di avere sempre con se sull'intero territorio comunale dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
3. Di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. Che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre(maggiore di 37,5) rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
5. Che sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonchè i centri culturali, centri sociali, e centri ricreativi;
6. Che sono sospese:
  - Le attività sale giochi, sale scommesse, sale bingo, e casino;
  - Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale di concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all' aperto.
  - Le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto ivi comprese quelle conseguenti alle ceremonie civili e religiose.
  - I convegni, congressi, e gli altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
7. che l'accesso ai luoghi di culto avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e garantire ai frequentatori la distanza di almeno un metro.
8. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizioni che sia assicurata oltre alla distanza interpersonale almeno di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all' acquisto dei beni.
9. Che le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, tranne che siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitari sia per l'Attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze;

## **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art 4 comma 1 del D.legge n°19 del 25/03/2020 convertito con modifiche dalla legge 35 del 22/05/2020, la violazione della seguente ordinanza sanno punite con la sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a 3.000,00. Per le Attività di cui al punto 9, si applicherà la sanzione accessoria della chiusura da 3 a 5 giorni.

## **DISPONE**

dare adeguata pubblicità al seguente provvedimento per la massima diffusione,  
mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo Comune  
[www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it)

-inviare copia della seguente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ed al Comando  
della Stazione dei Carabinieri.

-il personale della Polizia Locale ed il personale della forza pubblica sono incaricati  
della vigilanza della presente Ordinanza.

-a norma dell'art 3 comma 4 della Legge 91/90 si avverte che, avverso la presente  
Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni alla pubblicazione  
in albo pretorio al tribunale amministrativo regionale o in alternativa entro 120 giorni al  
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art 9 de DPR 1199/1971.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott. Francesco Caccamo

Castel di Iudica, 26/10/2020

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.